



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Direttori e Presidenti

Conservatori di musica
Istituti superiori di studi musicali
Accademie di belle arti
Accademie di belle arti legalmente riconosciute
Accademia nazionale di danza
Accademia nazionale di arte drammatica
Istituti Superiori per le industrie artistiche
Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale
LORO SEDI

Al Coordinatore della Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici AFAM
c/o ex Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (ora Segretariato Generale)
Dott. Luciano Chiappetta
dgsinfs.segreteria@miur.it

Al Presidente dell'ANVUR
Prof. Antonio Felice Uricchio
anvur@pec.anvur.it

Al CINECA
cineca@pec.cineca.it

OGGETTO: Indicazioni operative per l'accREDITamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – AccredITamento di corsi di master delle Istituzioni non statali - A.A 2021-2022

Con riferimento all'oggetto, si informano le SS.LL. che le Istituzioni in indirizzo potranno inoltrare alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le richieste di nuova attivazione e/o modifica di corsi accademici di primo e secondo livello o, per le Istituzioni non statali (incluse le Accademie legalmente riconosciute), di attivazione di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

corsi di master¹, per l'a.a. 2021-2022, esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica **dall'11 maggio 2021 e fino al termine perentorio del 18 giugno 2021 (ore 16:00)**. A decorrere dall'a.a. 2022-2023 la piattaforma informatica sarà resa disponibile nel periodo 1° dicembre – 15 gennaio di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico.

Allo scopo di facilitare l'inserimento dei dati necessari per la corretta compilazione delle proposte di attivazione e/o modifica dei corsi, sarà possibile effettuare, nella *home page* del portale, il *download* delle istruzioni. Si precisa che la piattaforma è progettata in maniera tale da non consentire l'invio della richiesta qualora siano presenti dati non coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero risultino mancanti uno o più documenti richiesti.

Si coglie l'occasione per comunicare che, a decorrere **dal 1° luglio 2021 e fino al 1° novembre 2021** e al fine di costituire una anagrafe completa dei corsi di studio, la piattaforma sarà aperta allo scopo di poter raccogliere tutta l'offerta formativa del sistema AFAM (inclusi i corsi di secondo livello a ciclo unico in restauro) già autorizzata negli scorsi anni, per cui le Istituzioni sono fin d'ora invitate a caricare i dati della propria offerta formativa (sezioni A B C e D) non appena la piattaforma sarà riaperta a tal fine. Peraltro, allo scopo di agevolare le operazioni di caricamento da parte delle Istituzioni, le stesse troveranno nella banca dati l'elenco dei corsi già in possesso del Ministero.

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

1) Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale d'arte drammatica, Conservatori di musica, Istituti superiori di studi musicali, Istituti superiori per le industrie artistiche

A) Attivazione di nuovi trienni

Le proposte di nuova attivazione dovranno pervenire, per il tramite della apposita piattaforma informatica, **dall'11 maggio 2021 e fino al termine perentorio del 18 giugno 2021 (ore 16:00)** utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ogni corso, alla compilazione *on line* del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati nella piattaforma in formato pdf in copia conforma all'originale e debitamente firmati.

Il Ministero verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero², la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM" – sezione "Istituzione" e la relazione annuale del Nucleo di valutazione), mentre la valutazione della conformità degli ordinamenti didattici viene svolta dal CNAM. Nelle more della sua ricostituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015,

¹ Alle Accademie di belle arti, ai Conservatori di musica, agli Istituti superiori di studi musicali, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche si continua ad applicare il c.d. "Regolamento dei corsi dei Master", di cui alla nota MIUR n. 7631 del 9 dicembre 2010, per l'a.a. 2021-22 senza l'uso della piattaforma.

² Qualora risultasse che il Regolamento didattico non sia stato ancora approvato, l'Istituzione accluserà alla domanda il proprio regolamento ed il Ministero aprirà un *sub* procedimento volto alla sua approvazione.

Ex DGSINFs – Ufficio IV "Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM"

Dirigente: dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 97727016

PEO: dgsinfs.ufficio4@miur.it – PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

n. 107, il Ministero continuerà ad avvalersi dell'apposita Commissione di esperti, costituita con decreto n. 2326 del 19 ottobre 2015, come integrato con decreto n. 2454 del 2 novembre 2015. Il Ministero trasmette mediante la piattaforma informatica le proposte ammissibili alla Commissione, che si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione. Tenuto conto del parere favorevole della Commissione, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso in cui non si riscontrino, anche sulla base del parere della Commissione, tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento, si procederà, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, con provvedimento di diniego.

Potrà inoltre essere formulata una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione della Commissione per una sola volta, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale. La documentazione di riscontro dovrà essere caricata nella piattaforma dedicata.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte della Commissione, il Ministero per una sola volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MIUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

B) Modifica corsi di primo livello già autorizzati

Le proposte di modifica dei corsi di studio di diploma accademico di primo livello già autorizzati potranno essere avanzate esclusivamente dalle Istituzioni in indirizzo che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la modifica dei medesimi corsi da almeno un triennio. Esse dovranno pervenire per il tramite della apposita piattaforma informatica **dall'11 maggio 2021 e fino al termine perentorio del 18 giugno 2021 (ore 16:00)**, utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA.

Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ogni corso, al caricamento del piano di studi sulla nuova piattaforma corredata dei documenti richiesti in formato pdf in copia conforme all'originale e debitamente firmati.

Il Ministero, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero³, la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM" – sezione "Istituzione" e la relazione annuale del Nucleo di valutazione), trasmette le stesse mediante la piattaforma informatica alla Commissione, che si pronuncia entro 60 giorni dalla loro ricezione. Tenuto conto del parere favorevole della Commissione, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso in cui non si riscontrino, anche sulla base del parere della stessa Commissione, tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento, si procederà,

³ Qualora risultasse che il Regolamento didattico non sia stato ancora approvato, l'Istituzione accluderà alla domanda il proprio regolamento ed il Ministero aprirà un *sub* procedimento volto alla sua approvazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, con provvedimento di diniego.

Potrà, inoltre, essere formulata una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione della Commissione per una sola volta, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale. La documentazione di riscontro dovrà essere caricata nella piattaforma dedicata.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte della Commissione, il Ministero per una sola volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MIUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

2) Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (ex art. 11 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212), ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute

Le modalità operative di cui ai punti 1)A) e 1)B) valgono, con le precisazioni di seguito indicate, anche per la richiesta di attivazione o modifica di corsi di primo livello autorizzati ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Si richiama l'attenzione su quanto statuito nella nota del Segretario Generale n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Le Accademie legalmente riconosciute già riordinate e le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli AFAM (ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005), qualora richiedano esclusivamente nuove attivazioni, provvederanno anche a caricare i documenti indicati nell'apposita sezione dedicata al rilascio del parere dell'ANVUR. Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero⁴, la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM"- sezione "Istituzione" e la relazione annuale del Nucleo di valutazione, il possesso della prima valutazione periodica positiva da parte dell'ANVUR, se già effettuata, e l'aver comunicato entro il 30 settembre l'intenzione di voler attivare nuovi corsi per il successivo anno⁵), le trasmette mediante la piattaforma informatica alla Commissione, che si pronuncia entro 60 giorni dalla loro ricezione. Il giudizio negativo espresso in via definitiva dalla Commissione comporterà il rigetto dell'istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, senza che la proposta venga sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell'ANVUR.

Il Ministero trasmette all'ANVUR, mediante la piattaforma, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione, attesa la necessità di verifica della qualificazione della docenza rispetto a corsi che abbiano un ordinamento didattico già definito e approvato. L'ANVUR renderà il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Per le

⁴ Qualora risultasse che il Regolamento didattico non sia stato ancora approvato, l'Istituzione accluderà alla domanda il proprio regolamento ed il Ministero aprirà un *sub* procedimento volto alla sua approvazione.

⁵ Si precisa che tale comunicazione dovrà essere trasmessa per le richieste di attivazione presentate con riferimento all'a.a. 2022-2023.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Istituzioni per le quali l'ANVUR per l'a.a. 2021/22 è chiamata ad effettuare la contestuale valutazione periodica, il parere dell'ANVUR sui nuovi corsi verrà reso entro 75 giorni dalla ricezione delle proposte da valutare trasmesse dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza, l'ANVUR curerà direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunicherà al Ministero tramite la piattaforma i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati *sub* procedimenti. Il riscontro all'ANVUR da parte delle Istituzioni avverrà mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte della Commissione e dell'ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole della Commissione e dell'ANVUR, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso in cui non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento il Ministero procederà con provvedimento di diniego.

Si ricorda che, per le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM *ex art.* 11 del D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le accademie legalmente riconosciute già riordinate, esclusivamente per i nuovi corsi di primo livello è previsto che l'autorizzazione possa avvenire solo successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell'ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 D.P.R. n. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, resa dopo la conclusione del secondo anno di attività, come previsto dal paragrafo 6 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Ai fini della programmazione delle attività relative alla valutazione periodica delle Istituzioni da parte dell'ANVUR, quelle che devono ottenere la prima valutazione dell'ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, ne danno comunicazione all'ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all'anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2021 dovrà pertanto essere data la comunicazione dell'intento di ampliare l'offerta formativa per l'a.a. 2022/2023). Limitatamente all'a.a. 2021/22, le Istituzioni che non sono già in possesso della suddetta positiva valutazione periodica potranno presentare comunque la richiesta di attivazione di nuovi corsi di studio il cui esame sarà però subordinato all'esito positivo da parte dell'ANVUR della valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti⁶.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte della Commissione o dell'ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali finanziarie e di personale allegate all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MIUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata

⁶ Si ricorda altresì quanto previsto dal paragrafo 7 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021, circa le istanze per ulteriori corsi presso una sede decentrata già autorizzata dal Ministero, le quali possono essere presentate solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa sede decentrata.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

Le indicazioni di cui alle successive lettere A e B si applicano a tutte le Istituzioni in indirizzo, fatte salve le specifiche segnalate nel testo

A) Attivazione di nuovi corsi biennali di secondo livello

Le proposte di nuova attivazione di corsi accademici di secondo livello dovranno pervenire per il tramite della apposita piattaforma informatica, **dall'11 maggio 2021 e fino al termine perentorio del 18 giugno 2021 (ore 16:00)** utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ogni corso, alla compilazione *on line* del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati sulla piattaforma in formato pdf in copia conforme all'originale e debitamente firmati.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 14/2018, anche in coerenza con le indicazioni già fornite nei decorsi anni accademici relativamente alla possibilità dell'ampliamento dell'offerta formativa, l'attivazione di un nuovo corso di diploma di secondo livello potrà essere proposta da tutte le Istituzioni come prosecuzione degli studi di trienni già formalmente autorizzati presso la medesima Istituzione. In conseguenza di ciò, in riferimento all'a.a. 2021/2022, non potranno essere avanzate proposte di attivazione di bienni qualora i trienni di riferimento non siano giunti, nel corso del corrente anno accademico, almeno al secondo anno di attivazione⁷.

In aggiunta a quanto sopra indicato, per le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM *ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005*, ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute già riordinate, si ricorda che nuovi corsi di secondo livello potranno essere autorizzati successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell'ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 D.P.R. n. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, resa dopo la conclusione del secondo anno di attività, come previsto dal paragrafo 6 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Ai fini della definizione della programmazione di attività relativa alla valutazione periodica da parte dell'ANVUR delle istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM *ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005*, ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute già riordinate, le Istituzioni che devono ottenere la prima valutazione dell'ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, ne danno comunicazione all'ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all'anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2021 dovrà pertanto essere data la comunicazione dell'intento di ampliare l'offerta formativa per l'a.a. 2022/2023). Limitatamente all'a.a. 2021/22, le Istituzioni che non sono già in possesso della suddetta positiva valutazione periodica potranno presentare comunque la richiesta di attivazione di

⁷ Si intende come "attivazione" la presenza di una coorte di iscritti al secondo anno di corso nell'a.a. 2021/2022.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

nuovi corsi di studio il cui esame sarà però subordinato all'esito positivo da parte dell'ANVUR della valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti⁸.

Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero⁹; la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM"- sezione "Istituzione"; la relazione annuale del Nucleo di valutazione; il decreto di autorizzazione del triennio di riferimento; il parere del Co.Te.Co. dell'anno corrente, per gli Istituti superiori di studi musicali; il conseguimento della prima valutazione periodica positiva da parte dell'ANVUR, se già effettuata, e l'aver comunicato entro il 30 settembre l'intenzione di voler attivare nuovi corsi per il successivo anno, per le Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005 ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute¹⁰), le trasmette mediante la piattaforma informatica alla Commissione, che si pronuncia entro 60 giorni dalla loro ricezione. Il giudizio negativo espresso dalla Commissione darà luogo al rigetto dell'istanza di accreditamento del corso previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza che la proposta venga sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell'ANVUR.

Il Ministero trasmette all'ANVUR mediante la piattaforma le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione, attesa la necessità di verifica della qualificazione della docenza, proposta dalle Istituzioni per l'accREDITAMENTO di nuovi bienni accademici, rispetto a corsi che abbiano un ordinamento didattico già definito e approvato. L'ANVUR renderà il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Per le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute già riordinate, per le quali l'ANVUR, per l'a.a. 2021/22, è chiamata ad effettuare la contestuale valutazione periodica, il parere dell'ANVUR sui nuovi corsi verrà reso entro 75 giorni dalla ricezione delle proposte da valutare trasmesse dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza, l'ANVUR curerà direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunicherà al Ministero i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati *sub* procedimenti. Il riscontro all'ANVUR da parte delle istituzioni avverrà mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte della Commissione e dell'ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole della Commissione e dell'ANVUR, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l'accREDITAMENTO si procederà con provvedimento di diniego.

Potrà inoltre essere formulata una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione della Commissione per una sola volta, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

⁸ Sempre con riferimento alle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute già riordinate, si ricorda altresì quanto previsto dal paragrafo 7 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021, circa le istanze per ulteriori corsi presso una sede decentrata già autorizzata dal Ministero, le quali possono essere presentate solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa sede decentrata.

⁹ Qualora risultasse che il Regolamento didattico non sia stato ancora approvato, l'Istituzione accluserà alla domanda il proprio regolamento ed il Ministero aprirà un *sub* procedimento volto alla sua approvazione.

¹⁰ Si precisa che tale comunicazione dovrà essere trasmessa per le richieste di attivazione presentate con riferimento all'a.a. 2022-2023.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte della Commissione o dell'ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali finanziarie e di personale allegata all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Le Istituzioni che avessero già presentato nell'anno accademico 2020-2021 richiesta di accreditamento di bienni e che non hanno potuto ottenere il decreto di autorizzazione esclusivamente per mancanza dei tre anni di attivazione del triennio di riferimento, non saranno tenute a ripresentare i piani di studio ma dovranno manifestare nuovamente l'interesse all'autorizzazione dei citati corsi tramite l'inserimento in piattaforma informatica dei seguenti documenti (o informazioni) che dovranno essere riferiti all'a.a. 2021-2022:

- a) delibera del Consiglio accademico che confermi l'interesse all'autorizzazione dei corsi e indichi analiticamente ciascuna modifica richiesta e la motivazione della stessa;
- b) delibera del Consiglio di amministrazione aggiornata al 2021-2022;
- c) parere del Co.Te.Co deliberato espressamente per l'a.a. 2021-2022;
- d) attestazione circa l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- e) tutte le informazioni richieste nei campi della sezione "Valutazione ANVUR".

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MIUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione

B) Modifica corsi di secondo livello già autorizzati

Le proposte di modifica dei corsi di studio di diploma accademico di secondo livello già autorizzati con decorrenza dall'a.a. 2018/2019 o dall'a.a. 2019/2020 dovranno pervenire per il tramite della apposita piattaforma informatica **dall'11 maggio 2021 e fino al termine perentorio del 18 giugno 2021 (ore 16:00)**, utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ogni corso, alla compilazione *on line* del piano di studi e al caricamento dei documenti in formato pdf in copia conforme all'originale e debitamente firmati.

Il Ministero, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero¹¹, la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM" – sezione "Istituzione" e la relazione annuale del Nucleo di valutazione), le trasmette mediante la piattaforma informatica alla Commissione, che si pronuncia entro 60 giorni dalla loro ricezione.

Tenuto conto del parere favorevole della Commissione, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino, anche sulla base del parere della stessa Commissione,

¹¹ Qualora risultasse che il Regolamento didattico non sia stato ancora approvato, l'Istituzione accluderà alla domanda il proprio regolamento ed il Ministero aprirà un sub procedimento volto alla sua approvazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento, si procederà, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, con provvedimento di diniego.

Potrà inoltre essere formulata una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione della Commissione per una sola volta, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte della Commissione, il Ministero per una sola volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici allegati all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MIUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredate documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

ACCREDITAMENTO DI MASTER DA PARTE DELLE ISTITUZIONI AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 212/2005, IVI COMPRESSE LE ACCADEMIE LEGALMENTE RICONOSCIUTE

Per l'anno accademico 2021/22, le proposte di autorizzazione di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 e le Accademie legalmente riconosciute dovranno pervenire, per il tramite della apposita piattaforma informatica, **dall'11 maggio 2021 e fino al termine perentorio del 18 giugno 2021 (ore 16:00)** utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. A decorrere dall'a.a. 2022-2023 la piattaforma informatica sarà resa disponibile nel periodo 1° dicembre – 15 gennaio di ogni anno. Per modifica della proposta si fa riferimento a master che prevedano modifiche del corso che riguardino almeno il 30% dei crediti previsti, il 30% delle fonti di finanziamento e/o il 30% dei docenti impegnati rispetto al corso già autorizzato.

Le Istituzioni in questione dovranno procedere, per ciascun corso, alla compilazione *on line* del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati nella piattaforma in formato pdf in copia conforma all'originale e debitamente firmati.

Si precisa che le proposte di nuovi corsi di master o di modifica di master già approvati potranno essere autorizzate successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell'ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 D.P.R. n. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, resa dopo la conclusione del secondo anno di attività, come previsto dal paragrafo 6 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Ai fini della programmazione delle attività relative alla valutazione periodica delle Istituzioni da parte dell'ANVUR, le Istituzioni che devono ottenere la prima valutazione dell'ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, ne danno comunicazione all'ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all'anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2021 dovrà pertanto essere data la comunicazione dell'intento di ampliare l'offerta formativa per l'a.a. 2022/2023). Limitatamente all'a.a. 2021/22, le



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Istituzioni che non sono già in possesso della suddetta positiva valutazione periodica potranno presentare comunque la richiesta di attivazione di corsi di master il cui esame sarà però subordinato all'esito positivo da parte dell'ANVUR della valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti.

Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero¹², la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM" – sezione "Istituzione" e la relazione annuale del Nucleo di valutazione, il possesso della prima valutazione periodica positiva da parte dell'ANVUR, se già effettuata, e l'aver comunicato entro il 30 settembre l'intenzione di voler attivare nuovi corsi per il successivo anno¹³), verifica la coerenza delle stesse con i principi formulati nel c.d. "Regolamento dei corsi dei Master", di cui alla nota MIUR n. 7631 del 9 dicembre 2010¹⁴. Successivamente a tali verifiche, il Ministero trasmette, mediante la piattaforma informatica, le proposte ritenute ammissibili e coerenti con i principi del suddetto "Regolamento" alla Commissione, che si pronuncia entro 30 giorni dalla loro ricezione, con riferimento al piano di studi e alla coerenza dello stesso con l'offerta formativa erogata dall'Istituzione. Il giudizio negativo espresso in via definitiva dalla Commissione comporterà il rigetto dell'istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, senza che la proposta venga sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell'ANVUR.

Il Ministero trasmette all'ANVUR, mediante la piattaforma informatica, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione. L'ANVUR delibera il parere con riferimento al piano finanziario e alla numerosità e qualificazione dei docenti impegnati nel master entro 30 giorni dalla ricezione, tramite piattaforma, della documentazione trasmessa dal Ministero. Per le Istituzioni per le quali l'ANVUR per l'a.a. 2021/22 è chiamata ad effettuare la contestuale valutazione periodica, il parere dell'ANVUR sui nuovi corsi verrà reso entro 45 giorni dalla ricezione delle proposte da valutare trasmesse dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza, l'ANVUR curerà direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunicherà al Ministero i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati *sub* procedimenti. Il riscontro all'ANVUR avverrà mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

Potrà inoltre essere formulata una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione della Commissione per una sola volta, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte della Commissione e dell'ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole della Commissione e dell'ANVUR, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie, sarà adottato il provvedimento di autorizzazione del corso di master. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l'autorizzazione, si procederà con provvedimento di diniego.

¹² Qualora risultasse che il Regolamento didattico non sia stato ancora approvato, l'Istituzione accluderà alla domanda il proprio regolamento ed il Ministero aprirà un *sub* procedimento volto alla sua approvazione.

¹³ Si precisa che tale comunicazione dovrà essere trasmessa per le richieste di attivazione presentate con riferimento all'a.a. 2022-2023.

¹⁴ Si tratta del provvedimento che, come detto all'inizio della presente comunicazione, si applica alle Accademie di belle arti, ai Conservatori di musica, agli Istituti superiori di studi musicali, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte della Commissione o dell'ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione del piano di studi ovvero alla modifica della struttura finanziaria o della numerosità e qualificazione dei docenti rispetto a quelli originariamente allegati all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Per ogni chiarimento sull'utilizzo della piattaforma si potrà fare riferimento:

- relativamente a problematiche di carattere didattico e/o amministrativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: offertaformativa.AFAM@miur.it;
- relativamente a problematiche di carattere informatico e/o tecnico, occorre aprire una segnalazione al seguente link: https://afam.cineca.it/support_jira.php?cmp=57231;
- relativamente ad aspetti inerenti alle valutazioni di ANVUR (docenza, strutture e sostenibilità), al seguente indirizzo di posta elettronica: afam@anvur.it indicando nell'oggetto "corsi a.a. 2021-22".

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

Il DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)¹



Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

¹ Incarico di Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica